



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

MARIA ACIERNO

LAURA TRICOMI

ROSARIO CAIAZZO

MAURA CAPRIOLI

RITA ELVIRA A. RUSSO

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.04/11/2025 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 25778/2024 P.G. proposto da:

SPINELLI  
rappresentato e difeso dall'avvocato BARBARA

-ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro

-intimato -

avverso il DECRETO del TRIBUNALE BOLOGNA n. 3479/2022 depositata il 22/10/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere RITA ELVIRA A. RUSSO.

**FATTI DI CAUSA**

Il ricorrente, originario del Bangladesh, ha chiesto la protezione internazionale, e ha riferito di essere stato discriminato e stigmatizzato in Bangladesh anche dalla sua stessa famiglia per il colore particolarmente



## PDF Eraser Free

scuro della sua pelle e per la sua altezza; di aver subito maltrattamenti in famiglia e di aver lasciato il Bangladesh quando era ancora quindicenne, di essere stato imprigionato in Libia e di essere giunto in Italia ancora minorenne. Ha dedotto e documentato la sua condizione di salute il suo percorso psichiatrico e terapeutico, nonché attività formative e lavorative in Italia.

Il Tribunale ha negato la protezione internazionale ma ha riconosciuto la protezione speciale considerata la condizione di vulnerabilità del ricorrente e il suo percorso di inclusione sociale e lavorativa in Italia.

In particolare, il Tribunale, assunte informazioni sul fenomeno del cd. colorismo e cioè sul fatto che in Bangladesh le persone di pelle scura sono oggetto di discriminazione, afferma che il racconto del ricorrente è credibile ma che non ricorrono i presupposti della protezione internazionale pur se egli è *«vittima di una vicenda sicuramente drammatica di maltrattamenti e discriminazioni in ambito endo-familiare legati a caratteristiche personali quali, in particolare, il colore scuro della pelle ma anche l'altezza: i genitori, infatti, hanno discriminato il ragazzo sin dall'infanzia rispetto ai fratelli, riservandogli un trattamento deteriore e sicuramente umiliante, per avergli impedito di studiare, di sedersi a tavola con gli altri familiari durante i pasti, facendogli mangiare ogni volta soltanto gli avanzi, costringendolo inoltre a lavorare sin dalla prima adolescenza per provvedere al proprio sostentamento. Tuttavia, il trattamento patito, appunto, in ambito familiare non ha assunto mai una gravità, frequenza, intensità pervicacia tali da consistere in vera e propria persecuzione o da poter essere considerato un "danno grave" ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. a) e b), del D. L.vo n. 251/2007. I maltrattamenti subiti dal ricorrente per mano dei genitori sono consistiti, piuttosto, in comportamenti discriminatori, volti all'emarginazione del soggetto, tali da averne limitato il pieno sviluppo della personalità durante l'infanzia e la*



# PDF Eraser Free

*prima adolescenza e da aver recato certamente una rilevante sofferenza psicologica, tanto da indurre il ragazzo, appena quindicenne, con l'aiuto della sorella, a partire per un viaggio lunghissimo che lo ha portato, ancora minorenne, in Italia. Le sofferenze patite dal ragazzo in famiglia, pertanto nel Paese di origine, quindi in Libia, ove ha scontato un periodo di alcuni mesi di prigionia, unite alla partenza durante l'adolescenza ed all'arrivo in Italia quando era ancora minorenne, connotano la condizione personale del ricorrente, che nel Paese ospitante sta seguendo un percorso psicoterapeutico e si è sottoposto anche a visite psichiatriche, come emerge dai documenti in atti, come condizione di persona affetta da plurimi e peculiari profili di vulnerabilità, tali da consentire il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, del quale si tratterà nel prosieguo».*

Avverso la predetta sentenza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. La Avvocatura dello Stato non tempestivamente costituita per la amministrazione intimata ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360, co. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli: - art. 116 c.p.c. - art. 132 co. 2) n. 4) c.p.c. - art. 8, co. 2) d.lgs.25/2008 - art. 2 lett. e), art. 3 co.3 lett. c), art. 3, co. 4, art. 7 co.1), del D.lgs. 1/2007 Con riferimento agli articoli: art. 2 della Dichiarazione universale per i diritti umani del 1948; art. 1 ed art. 6 CERD; art. 1,2, 3, 4,19, 22, 39 CRC; art.14 CEDU; art. 3 lett. b), art. 18 co. 1, art. 33, art. 35, art. 60 Convenzione di Istanbul 1; art. 21 ed art. 24 CDFUE; art. 3, 10 e 117 co. 1 Cost. Il ricorrente lamenta il difetto nella valutazione delle prove e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata valutazione delle condotte subite quali atti di persecuzione riconducibili in maniera intersezionale sia all'appartenenza al gruppo sociale dei minorenni vittime



# PDF Eraser Free

di violenza domestica sia al gruppo sociale delle persone di colore (più scuro), idonei a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360, co. 1 n. 3) e 5) c.p.c. la violazione e falsa applicazione art. 8 co. 2) D.lgs. 25/2008, la violazione dell'art. 3 co. 4 d.lgs. 251/2007 la violazione dell'art. 116 c.p.c. Il ricorrente lamenta l'omessa valutazione ai fini del riconoscimento della protezione internazionale delle informazioni probatorie contenute nella memoria integrativa al C3, nei verbali di audizione e di udienza, circa gli atti persecutori/di violenza già subiti dal ricorrente in famiglia e circa la discriminazione subita dai compaesani. Lamenta altresì il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto storico (la discriminazione sociale subita dal ricorrente), che ha formato oggetto di discussione tra le parti e che è decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art 360, co. 1 n.3, 4 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art.8 co. 2) del D.lgs. 25/2008, la nullità della sentenza per violazione art. 132 co.2 n.4) c.p.c. per radicale carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) D.lgs. 251/2007.

4.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini di cui appresso.

Il ricorrente lamenta che, nonostante la sua vicenda personale, la cui narrazione è ritenuta credibile, non gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato o in alternativa la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) del D.lgs. 251/2007.

Il Tribunale non dubita che il racconto dell'odierno ricorrente sia veritiero, e cioè che egli abbia subito maltrattamenti e discriminazioni in ambito familiare legati a caratteristiche personali quali, oltre all'altezza, il colore scuro della pelle; discriminazione peraltro diffusa in Bangladesh,



secondo quanto emerge dalle informazioni sul paese d'origine assunte dallo stesso Tribunale (cd. colorismo). Il Tribunale, pur dando atto che i genitori hanno discriminato il ragazzo sin dall'infanzia, impedendogli di studiare, di sedersi a tavola con gli altri familiari durante i pasti, facendogli mangiare soltanto gli avanzi e costringendolo a lavorare fin dalla prima adolescenza per provvedere al suo mantenimento e che ciò ha provocato una grave sofferenza psicologica oltre ad avergli impedito il pieno sviluppo della personalità, conclude poi contraddittoriamente e apoditticamente nel senso che detti atti non avrebbero assunto *«mai una gravità, frequenza, intensità pervicacia tali da consistere in vera e propria persecuzione o da poter essere considerato un "danno grave" ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. a) e b)»*. E ciò nonostante il giudicante qualifichi gli atti come discriminatori e dia atto che a causa del trattamento subito in patria il ricorrente, migrando all'età di 15 anni e subendo altri trattamenti inumani in Libia, è ancora oggi in una condizione di estrema vulnerabilità.

4.1.- Così operando il Tribunale rende una erronea lettura sia dell'art. 7 che dell'art.14 lett. b) del D.lgs. 251 del 2007.

Il richiedente appartiene infatti, secondo la stessa ricostruzione operata dal Tribunale, ad un gruppo sociale minoritario i cui membri condividono una caratteristica innata (art. 8 lett. d) D.lgs. 251/2007) cioè una colorazione della pelle più scura e per questo sono esposti – secondo le informazioni assunte- a discriminazioni nel loro paese di origine. Inoltre, non viene messo in dubbio che il soggetto abbia subito violenza domestica da minorenni; quindi, gli atti da lui subiti costituiscono ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. f) del D. lgs. n. 251 del 2007 «atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia» (in arg. v. Cass. n.18803, ud. 08/07/2020).

4.2.- Il Tribunale non tiene nella debita considerazione che il trattamento che il richiedente ha subito in famiglia sin dall'età di 11 anni,



## PDF Eraser Free

ha comportato la negazione dei suoi diritti fondamentali come il diritto alla salute e all'istruzione, il suo sfruttamento lavorativo ed il suo diritto alla parità di trattamento; pertanto, costituisce una forma grave di abuso perpetrata durante l'infanzia. Inoltre, non ha considerato che a causa del colore della sua pelle egli potrebbe ancora oggi essere esposto ad atti discriminatori nel suo paese d'origine, nel mancato sostegno da parte della rete familiare, e non ha verificato se lo Stato di appartenenza è in condizioni di proteggerlo da eventuali atti persecutori o trattamenti inumani e degradanti, anche provenienti da privati, cui potrebbe essere esposto a causa di un rimpatrio nel paese di origine.

5.- Un trattamento deteriore basato sul colore della pelle, anche all'interno dello stesso gruppo etnico, è una forma di discriminazione, e come tale è considerata dalla legislazione nazionale e dalle Convenzioni internazionali. È appena il caso di ricordare che il divieto di discriminazione ha fondamento costituzionale (art. 3 Cost.) ed è espressamente previsto dalla Convenzione EDU (art 14). Inoltre, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (adottata il 21.12.1965) prevede all'art. 1 che *«l'espressione "discriminazione razziale" sta ad indicare ogni distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica»*. Non solo quindi l'etnia, ma anche il «colore» possono compromettere il godimento o l'esercizio in condizioni di parità dei diritti dell'uomo.

Anche la legge italiana, in conformità all'art. 3 Cost., considera rilevante la discriminazione basata sul «colore» poiché definisce «discriminazione» il comportamento che, direttamente o indirettamente,



*«comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, la convinzione e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica» (art. 43 del D.lgs. n. 286/1998).*

6.- Inoltre, questa Corte ha già affermato che gli atti di violenza domestica, pur quando si escluda la sussistenza di atti persecutori, sono comunque riconducibili all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall'art. 14, lett. b), del D.lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali, di guisa che il giudice del merito deve necessariamente valutare l'incidenza dei maltrattamenti subiti sullo sviluppo della personalità del richiedente asilo ed anche la risposta delle autorità statuali a tali condotte, all'esito dell'acquisizione di COI riferite a quest'ultimo aspetto (Cass. n. 23017 del 21/10/2020; Cass. n. 6984 del 15/03/2024; Cass. 22783 del 07/08/2025). Questo orientamento è maturato e si è sviluppato facendo riferimento alla Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, e può essere qui richiamato, poiché la Convenzione di Istanbul, pur essendo diretta a tutelare specificamente le donne vittime di violenza di genere subita anche in ambito domestico, considera anche la posizione dei minori esposti a un clima violento in ambito domestico e riconosce che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato, ma che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica; e che i bambini sono vittime di violenza domestica anche (ma non solo) in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia. Inoltre, la Convenzione di Istanbul richiama, nelle permesse, la Convenzione delle Nazioni Unite sui



## PDF Eraser Free

diritti dell'infanzia (1989), la quale impone agli Stati Parti di adottare ogni misura per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento (art. 19). Ancora, l'art. 31 della Costituzione italiana impegna lo Stato a proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù e garantisce (art. 2) che ogni individuo possa svilupparsi adeguatamente all'interno delle formazioni sociali cui partecipa, nell'ambito delle quali deve essere garantito il rispetto dei diritti fondamentali. Infine, ma non ultimo, proteggere i minori da ogni forma di violenza è un obiettivo fondamentale dell'Unione europea (Raccomandazione della Commissione UE del 23.4.2024) che intende promuovere una cultura della «tolleranza zero» nei confronti della violenza contro i minori riguardante qualsiasi forma di violenza, di oltraggio o di abuso, fisico o mentale, di abbandono o di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento.

7.- I maltrattamenti verso i fanciulli e il loro sfruttamento lavorativo, che ne inibiscono il sano e armonioso sviluppo, sono quindi da considerarsi atti gravi, contrari al complessivo sistema dei diritti fondamentali. In tema di immigrazione, ove essi siano dedotti quale causa dell'espatrio, il giudice deve accertare e verificare se il cittadino straniero che abbia subito nel suo paese di origine e sin dalla infanzia siffatti maltrattamenti fondati sulla intrinseca debolezza della condizione di fanciullo, ma anche su altre ragioni discriminatorie, resti esposto, anche da adulto, ad atti persecutori o al rischio di danno grave, dai quali lo Stato non possa o non voglia proteggerlo, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato oppure della protezione sussidiaria. Ciò in applicazione dell'art. 3 comma 4 del D.lgs. 251/2007 secondo il quale il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si



## PDF Eraser Free

individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame, attenendosi al principio enunciato al punto 7, e per la liquidazione delle spese e anche del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/11/2025.

Il Presidente  
MARIA ACIERNO



# PDF Eraser Free